

# Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27)

Ottobre 2026

Associazione svizzera dei banchieri

# Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27)

tra l'Associazione Svizzera dei Banchieri («ASB») da una parte  
e  
le banche firmatarie («banche») dall'altra parte  
del 30 ottobre 2026

|                   |                                                                                                                                            |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Preambolo         |                                                                                                                                            | 7         |
| Capitolo 1:       | Introduzione                                                                                                                               | 8         |
| Art. 1            | Campo di applicazione                                                                                                                      | 8         |
| Art. 2            | Delimitazione e termini                                                                                                                    | 8         |
| Art. 3            | Commento alla Convenzione di diligenza                                                                                                     | 9         |
| Capitolo 2:       | Identificazione della controparte                                                                                                          | 9         |
| <b>Sezione 1:</b> | <b>Disposizioni generali</b>                                                                                                               | <b>9</b>  |
| Art. 4            | Identificazione della controparte                                                                                                          | 9         |
| Art. 5            | Libretti di risparmio al portatore                                                                                                         | 10        |
| Art. 6            | Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo                                                                                 | 10        |
| Art. 7            | Indicazioni da documentare                                                                                                                 | 10        |
| Art. 8            | Identificazione in altro modo adeguato                                                                                                     | 10        |
| <b>Sezione 2:</b> | <b>Persone fisiche</b>                                                                                                                     | <b>11</b> |
| Art. 9            | Identificazione con presenza personale della controparte                                                                                   | 11        |
| Art. 10           | Identificazione senza presenza personale della controparte                                                                                 | 11        |
| Art. 11           | Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità                                                                               | 11        |
| <b>Sezione 3:</b> | <b>Persone giuridiche e società di persone</b>                                                                                             | <b>11</b> |
| Art. 12           | Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente                               | 11        |
| Art. 13           | Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità | 12        |
| Art. 14           | Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente                                                            | 12        |
| Art. 15           | Verifica dell'identità della persona che apre la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure                  | 12        |
| Art. 16           | Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i <i>trustee</i>                                             | 13        |
| Art. 17           | Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità                                                                  | 13        |
| <b>Sezione 4:</b> | <b>Forme particolari di identificazione</b>                                                                                                | <b>13</b> |
| Art. 18           | Controparti minorenni e sotto curatela, conto di garanzia affitti nonché comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari  | 13        |
| Art. 19           | Identificazione interna a un gruppo                                                                                                        | 14        |

|                    |                                                                                                                                  |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 3:</b> | <b>Accertamento della persona avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo</b> | <b>15</b> |
| <b>Sezione 1:</b>  | <b>Disposizioni generali</b>                                                                                                     | <b>15</b> |
| Art. 20            | Accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo                                                                      | 15        |
| Art. 21            | Indicazioni da documentare                                                                                                       | 16        |
| <b>Sezione 2:</b>  | <b>Esonero dall'obbligo di accertamento</b>                                                                                      | <b>16</b> |
| Art. 22            | Società quotate in borsa                                                                                                         | 16        |
| Art. 23            | Autorità                                                                                                                         | 16        |
| Art. 24            | Banche e altri intermediari finanziari come controparti                                                                          | 16        |
| Art. 25            | Ulteriori forme di esenzione all'obbligo di accertamento                                                                         | 17        |
| Art. 26            | Comunioni di proprietari per piani e unioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale   | 17        |
| <b>Capitolo 4:</b> | <b>Accertamento della persona avente diritto economico sui valori patrimoniali</b>                                               | <b>18</b> |
| <b>Sezione 1:</b>  | <b>Disposizioni generali</b>                                                                                                     | <b>18</b> |
| Art. 27            | Accertamento della persona avente diritto economico                                                                              | 18        |
| Art. 28            | Indicazioni da documentare                                                                                                       | 18        |
| <b>Sezione 2:</b>  | <b>Esonero dall'obbligo di accertamento</b>                                                                                      | <b>19</b> |
| Art. 29            | Persone fisiche                                                                                                                  | 19        |
| Art. 30            | Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo                                                               | 19        |
| Art. 31            | Società quotate in borsa                                                                                                         | 19        |
| Art. 32            | Autorità                                                                                                                         | 19        |
| Art. 33            | Banche e altri intermediari finanziari come controparti                                                                          | 20        |
| Art. 34            | Società semplici                                                                                                                 | 20        |
| Art. 35            | Comunioni di proprietari per piani e unioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale   | 20        |
| Art. 36            | Persone soggette al segreto professionale                                                                                        | 21        |
| <b>Sezione 3:</b>  | <b>Obblighi di accertamento particolari</b>                                                                                      | <b>21</b> |
| Art. 37            | Conti e depositi collettivi                                                                                                      | 21        |
| Art. 38            | Forme d'investimento collettivo e società di partecipazione                                                                      | 21        |
| Art. 39            | Società di sede                                                                                                                  | 22        |

|                        |                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 40                | Fondazioni                                                                                                                                                                               | 23        |
| Art. 41                | Trust                                                                                                                                                                                    | 24        |
| Art. 42                | Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata<br>( <i>insurance wrapper</i> )                                                                                      | 24        |
| <b>Capitolo 5:</b>     | <b>Delega e disposizioni in materia di monitoraggio</b>                                                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>Sezione 1:</b>      | <b>Delega</b>                                                                                                                                                                            | <b>25</b> |
| Art. 43                | Delega per quanto concerne l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico | 25        |
| <b>Sezione 2:</b>      | <b>Obblighi di documentazione</b>                                                                                                                                                        | <b>26</b> |
| Art. 44                | Obbligo di garanzia                                                                                                                                                                      | 26        |
| Art. 45                | Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione                                                                                                                                 | 26        |
| <b>Sezione 3:</b>      | <b>Obblighi di ripetizione</b>                                                                                                                                                           | <b>27</b> |
| Art. 46                | Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbi                                                                                             | 27        |
| Art. 46 <sup>bis</sup> | Ripresa di una relazione d'affari                                                                                                                                                        | 28        |
| <b>Capitolo 6:</b>     | <b>Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali</b>                                                                                                                                | <b>28</b> |
| Art. 47                | Fuga di capitali                                                                                                                                                                         | 28        |
| Art. 48                | Concetto di fuga di capitali                                                                                                                                                             | 28        |
| Art. 49                | Trasferimento di capitali all'estero                                                                                                                                                     | 29        |
| Art. 50                | Forme di assistenza attiva                                                                                                                                                               | 29        |
| Art. 51                | Visite alle / ai clienti all'estero                                                                                                                                                      | 29        |
| Art. 52                | Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera                                                                                                                                          | 29        |
| <b>Capitolo 7:</b>     | <b>Rilascio di attestazioni</b>                                                                                                                                                          | <b>30</b> |
| Art. 53                | Divieto di rilascio di attestazioni fuorvianti                                                                                                                                           | 30        |
| Art. 54                | Concetto di attestazione incompleta                                                                                                                                                      | 30        |
| Art. 55                | Concetto di attestazione fuorviante                                                                                                                                                      | 30        |
| <b>Capitolo 8:</b>     | <b>Disposizioni procedurali e di verifica</b>                                                                                                                                            | <b>31</b> |
| Art. 56                | Applicabilità                                                                                                                                                                            | 31        |
| <b>Sezione 1:</b>      | <b>Procedura</b>                                                                                                                                                                         | <b>31</b> |
| Art. 57                | Controllo da parte della società di audit                                                                                                                                                | 31        |

|                    |                                            |           |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Art. 58            | Procedura d'indagine                       | 32        |
| Art. 59            | Procedura sanzionatoria                    | 32        |
| Art. 60            | Procedura abbreviata                       | 33        |
| <b>Sezione 2:</b>  | <b>Disposizioni in materia di sanzioni</b> | <b>33</b> |
| Art. 61            | Casi di lieve entità                       | 33        |
| Art. 62            | Infrazione della Convenzione di diligenza  | 34        |
| Art. 63            | Prescrizione del perseguimento             | 34        |
| <b>Sezione 3:</b>  | <b>Organizzazione</b>                      | <b>34</b> |
| Art. 64            | Commissione di sorveglianza                | 34        |
| Art. 65            | Persone inquirenti                         | 35        |
| <b>Sezione 4:</b>  | <b>Procedura arbitrale</b>                 | <b>35</b> |
| Art. 66            | Procedura arbitrale                        | 35        |
| <b>Capitolo 9:</b> | <b>Disposizioni finali</b>                 | <b>36</b> |
| Art. 67            | Entrata in vigore                          | 36        |
| Art. 68            | Disposizioni transitorie                   | 37        |

# Preambolo

- a) Allo scopo di salvaguardare la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera all'interno e all'estero,
- b) nell'intento di concretizzare gli obblighi di diligenza ai sensi del diritto bancario concernenti l'identificazione della controparte, l'accertamento della persona detentrica del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico,
- c) con la volontà di fornire un apporto efficiente alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,

la banca si impegna nei confronti dell'ASB, nella sua qualità di organizzazione mantello incaricata di salvaguardare gli interessi e la reputazione della piazza finanziaria svizzera, al rispetto della presente Convenzione di diligenza.

# Capitolo 1: Introduzione

## Art. 1 Campo di applicazione

- 1 Sottostanno alla Convenzione di diligenza le banche e le società di intermediazione mobiliare con tutte le loro sedi, filiali e agenzie stabilite in Svizzera, ma non le loro succursali estere, nonché rappresentanze e società affiliate (cfr. tuttavia gli artt. 11, 19 e 43).
- 2 Le banche non possono ricorrere abusivamente alle loro succursali estere o a società estere del proprio gruppo attive nel settore bancario o finanziario per eludere la presente Convenzione di diligenza.
- 3 Le disposizioni della presente Convenzione di diligenza si applicano senza limitazione alcuna ai conti, ai depositi e alle cassette di sicurezza tenuti sotto cifra o sotto sigla.

## Art. 2 Delimitazione e termini

- 1 Nella Convenzione di diligenza sono definite in modo vincolante le regole di una gestione bancaria conforme a principi etici. Esse mirano a concretizzare determinati doveri di diligenza regolamentati nell'ambito della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD, artt. 3-5) così come il concetto di «diligenza richiesta dalle circostanze» nell'accettazione di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305<sup>ter</sup> del Codice penale svizzero (CP).
- 2 Gli obblighi particolari di chiarimento nell'ambito di relazioni d'affari o di transazioni che comportano rischi superiori sono oggetto dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).
- 3 Per le attività di consulenza, le operazioni con carte di credito e le operazioni di leasing ai sensi della LRD possono essere applicate le disposizioni pertinenti.
- 4 Nella presente Convenzione trovano applicazione le seguenti definizioni:
  - a) **Documento ufficiale di legittimazione:** un documento per l'identificazione di una persona fisica, rilasciato da un'autorità competente a tale scopo.
  - b) **Autorità:** organismo pubblico che assolve a compiti di natura pubblica. In Svizzera, nel perimetro di applicazione di questa definizione rientrano le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni, unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di adempiere mansioni di pubblica utilità. Il termine di «autorità straniera» si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.
  - c) **Quotato in borsa:** ai sensi dell'art. 2 lett. f LInFi, per quotazione in borsa si intende l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa valori secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari.
  - d) **Società quotate in borsa:** una società quotata in borsa è una società aperta al pubblico che ha quotato titoli di partecipazione presso una borsa valori. Ai sensi della presente Convenzione, nel perimetro di definizione delle società quotate in borsa rientrano sia le società quotate presso borsa stesse, sia le filiali detenute da tali società in misura superiore al 75% ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRD.

- e) **Scopo ideale:** uno scopo è considerato ideale se è di natura politica, religiosa, scientifica, artistica, di pubblica utilità, ricreativa o analoga.

## Art. 3      Commento alla Convenzione di diligenza

La CDB è corredata da un commento sui singoli articoli, redatto a cura dell'ASB. Tale documento deve essere tenuto in considerazione come materiale di riferimento essenziale ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione di diligenza.

# Capitolo 2:    Identificazione della controparte

## Sezione 1:    Disposizioni generali

### Art. 4      Identificazione della controparte

- 1    La banca è obbligata a identificare la controparte al momento dell'apertura dei rapporti d'affari con tale soggetto.
- 2    Questo vale per:
  - a)    l'apertura di conti;
  - b)    l'apertura di depositi;
  - c)    l'espletamento di operazioni fiduciarie;
  - d)    la locazione di cassette di sicurezza;
  - e)    l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso soggetti terzi;
  - f)    l'esecuzione di operazioni di negoziazione tramite strumenti finanziari, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities);
  - g)    le operazioni di cassa di importo superiore a 15 000 franchi.
  - h)    le operazioni di credito, purché sussista un rapporto contrattuale diretto con la mutuataria / il mutuatario;
  - i)    i trasferimenti di denaro e valori dall'estero verso la Svizzera per importi superiori a 1'000 franchi, nonché i trasferimenti di denaro e valori dalla Svizzera verso l'estero, qualora non sussista alcuna relazione d'affari con una controparte.
- 3    Se una persona è stata identificata correttamente nell'ambito di una relazione in essere non è necessario procedere a una nuova identificazione in caso di avvio di ulteriori relazioni d'affari.

## Art. 5 Libretti di risparmio al portatore

L'apertura di nuovi libretti di risparmio al portatore è vietata. I libretti esistenti devono essere disdetti al momento della loro prima presentazione fisica. Per i libretti di risparmio al portatore è inoltre necessario verificare l'identità di chi effettua i prelievi; i versamenti non possono più essere accettati.

## Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo

- 1 La controparte deve essere identificata anche quando esegue operazioni per importi inferiori ai limiti minimi previsti (art. 4 cpv. 2, lett. g e lett. i), qualora essa cerchi palesemente di eludere l'obbligo di identificazione ripartendo gli importi in diverse transazioni (cosiddetto «*smurfing*»).
- 2 Qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali possano avere origine dalle fonti definite nell'art. 9 cpv. 1 LRD, la controparte deve essere identificata a prescindere dai limiti minimi o dalle deroghe in materia di identificazione.

## Art. 7 Indicazioni da documentare

- 1 Per le persone fisiche è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di domicilio effettivo, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell'identità.
- 2 Per le persone giuridiche e le società di persone, occorre accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: ragione sociale e indirizzo effettivo della sede, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell'identità.
- 3 Qualora una controparte provenga da un paese in cui data di nascita o indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.

## Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato

- 1 Qualora, in via eccezionale, non risulti possibile procedere all'identificazione di una controparte secondo le modalità prescritte, ad esempio perché una persona fisica non dispone di documenti ufficiali di legittimazione, la banca può effettuare l'identificazione in altro modo adeguato prendendo visione di altri documenti con carattere probatorio o richiedendo alla controparte la presentazione di opportune conferme emesse da uffici pubblici ovvero, nel caso di una persona giuridica, l'ultimo attestato di una società di audit riconosciuta. I certificati e le copie di documenti sostitutivi vanno messi agli atti; inoltre, la circostanza eccezionale deve essere specificata in una nota agli atti.
- 2 Il cpv. 1 trova applicazione per analogia per la verifica dell'identità della persona che effettua l'apertura ai sensi dell'art. 15.

## **Sezione 2: Persone fisiche**

### **Art. 9 Identificazione con presenza personale della controparte**

- 1 Qualora la controparte si presenti di persona, la banca ne accerta l'identità prendendo visione di un documento ufficiale di legittimazione munito di fotografia e acquisisce agli atti una copia di tale documento.
- 2 All'identificazione eseguita con le modalità di cui al cpv. 1 è equiparata l'identificazione a mezzo video conformemente alle disposizioni della FINMA al momento in vigore.

### **Art. 10 Identificazione senza presenza personale della controparte**

- 1 Se la controparte non è presente di persona, la banca procede alla sua identificazione richiedendo una copia autenticata di un documento ufficiale di legittimazione e verificando inoltre l'indirizzo di domicilio della controparte stessa mediante l'invio di corrispondenza postale o in altro modo adeguato.
- 2 All'identificazione eseguita con le modalità di cui al cpv. 1 è equiparata l'identificazione online conformemente alle disposizioni della FINMA al momento in vigore.

### **Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità**

- 1 L'autenticità della copia del documento ufficiale di legittimazione può essere attestata da
  - a) una succursale, una rappresentanza o una società associata della banca;
  - b) una banca corrispondente, un altro intermediario finanziario o un'avvocata / un avvocato abilitata/o in Svizzera, appositamente riconosciuta/o a tale scopo dalla banca emittente;
  - c) una notaia / un notaio o un altro ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni di autenticità;
- 2 Come attestazione di autenticità valida è riconosciuta anche la copia di un documento di legittimazione attinta dalla banca dati di un offerente di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle), in combinazione con un'autenticazione elettronica del cliente.

## **Sezione 3: Persone giuridiche e società di persone**

### **Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente**

Qualora venga avviata una relazione d'affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, la banca identifica la controparte attraverso un estratto rilasciato dall'ente che amministra il registro stesso, oppure mediante un estratto scritto tratto da una banca dati gestita dall'autorità di registro stessa, da un'autorità di sorveglianza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità.

## **Art. 13            Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità**

- 1    Le persone giuridiche o le società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente devono essere identificate sulla base di un estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità, oppure sulla base degli statuti societari o di altri documenti equivalenti.
- 2    Le autorità devono essere identificate sulla base di uno statuto idoneo / di una delibera idonea, ovvero mediante altri documenti o fonti di valore equivalente.

## **Art. 14            Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente**

La data di emissione dell'estratto del registro di commercio oppure del documento equivalente non deve essere anteriore di oltre dodici mesi. Un eventuale documento rilasciato in data antecedente a tale termine può essere utilizzato unitamente a un attestato emesso dalla società di audit, a sua volta non anteriore di oltre dodici mesi.

## **Art. 15            Verifica dell'identità della persona che apre la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure**

- 1    Per le persone giuridiche o le società di persone è necessario verificare l'identità delle persone fisiche che effettuano concretamente l'apertura della relazione d'affari. La banca verifica l'identità della persona che effettua l'apertura prendendo visione di un documento ufficiale di legittimazione munito di fotografia e acquisendo agli atti una copia di tale documento, oppure richiedendo la presentazione di una copia autenticata di un documento ufficiale di legittimazione.
- 2    L'identità della persona che effettua l'apertura può essere verificata anche mediante l'autenticazione della firma, la quale può essere rilasciata dalle persone / dalle istituzioni di cui all'art. 11.
- 3    In caso di apertura di relazioni d'affari con persone giuridiche, la banca deve inoltre prendere atto e documentare le disposizioni della controparte in materia di procure per quanto concerne la persona che effettua l'apertura. La banca può partire dal presupposto che sussista un diritto di firma collettiva.
- 4    In caso di relazioni d'affari con intermediari finanziari ai sensi degli artt. 24 risp. 33, in luogo della procedura di cui ai cpvv. 1-3 è possibile lo scambio di registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente utilizzati nelle attività operative.
- 5    Qualora la verifica dell'identità della persona che effettua l'apertura o la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure sia già stata effettuata nel contesto di una relazione in essere, tali operazioni non devono essere nuovamente ripetute.
- 6    Una persona che apre una relazione d'affari, già identificata in modo formalmente corretto ai sensi degli artt. 9 segg., non deve essere nuovamente identificata qualora apra una relazione d'affari in qualità di controparte in applicazione dell'art. 4 cpv. 3.

## **Art. 16            Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i *trustee***

- 1 In caso di apertura di relazioni d'affari con società semplici è necessario identificare a scelta le seguenti persone:
  - a) tutte le socie e tutti i soci; oppure
  - b) almeno una socia / un socio, nonché le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca; oppure
  - c) per le società semplici che perseguono la finalità di salvaguardare mediante un'azione comune di mutua assistenza gli interessi dei propri membri o delle proprie persone beneficiarie, oppure che abbiano scopi ideali, unicamente le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca.
- 2 In caso di apertura di relazioni d'affari con società in fase di costituzione, devono essere identificate le persone che effettuano tale apertura.
- 3 In caso di apertura di relazioni d'affari con un *trust*, occorre procedere all'identificazione del *trustee*. Inoltre, il *trustee* è tenuto a confermare per iscritto di essere autorizzato ad aprire per conto del *trust* una relazione d'affari presso la banca.

## **Art. 17            Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità**

- 1 Qualora l'identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un'autorità come controparte sia generalmente nota, in luogo della procedura di cui agli artt. 12-15 è possibile registrare agli atti che l'identità è comunemente conosciuta. L'identità è da ritenere come generalmente conosciuta soprattutto quando la controparte è una società aperta al pubblico oppure risulta legata in modo diretto o indiretto a una società di questo tipo.
- 2 La procedura semplificata ai sensi del cpv. 1 non è ammissibile per le società di sede, salvo laddove queste siano legate in modo diretto o indiretto a una società aperta al pubblico.

## **Sezione 4:    Forme particolari di identificazione**

### **Art. 18            Controparti minorenni e sotto curatela, conto di garanzia affitti nonché comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari**

- 1 Non occorre procedere all'identificazione della controparte in caso di apertura di:
  - a) un conto o un deposito a nome di una persona minorenne da parte di una persona terza maggiorenne e capace di discernimento; in questo caso va invece accertata l'identità della persona maggiorenne che richiede l'apertura; l'art. 7 è applicabile per analogia. Qualora una persona minorenne apra autonomamente un conto o un deposito, dovrà essere identificata essa stessa;
  - b) un conto o un deposito a nome di una persona sotto tutela o sotto curatela, ovvero di una persona

incapace di discernimento da parte di una mandataria / un mandatario; in sua vece deve essere acquisita agli atti una copia dell'atto di nomina dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, ovvero del mandato precauzionale corredato della decisione di convalida dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti. Inoltre, occorre procedere all'identificazione della mandataria o del mandatario. Tale accertamento può essere effettuato attraverso la copia di un documento ufficiale di legittimazione ai sensi dell'art. 9, ovvero mediante una copia autenticata di un documento ufficiale di legittimazione ai sensi dell'art. 10.

c) un conto per garanzia di locazione relativo a un oggetto di locazione situato in Svizzera.

## 2 Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari

- a) In caso di apertura di una relazione d'affari con una comunione di proprietari per piani o con una comunione di comproprietari iscritta nel registro fondiario, la controparte deve essere identificata sulla base di un estratto del registro fondiario. In alternativa, la controparte può essere identificata mediante una copia semplice del regolamento della comunione di proprietari per piani o della comunione di comproprietari.
- b) Le comunioni di comproprietari non iscritte nel registro fondiario devono essere identificate ai sensi dell'art. 16 cpv. 1.
- c) L'art. 15 non trova applicazione per le comunioni di proprietari per piani e le comunioni di comproprietari.

## Art. 19 Identificazione interna a un gruppo

Se l'identità della controparte è già stata accertata all'interno di un gruppo societario in maniera equivalente, ovvero applicando uno standard di diligenza conforme alla presente Convenzione, non è necessario ripetere la procedura secondo gli artt. 9-16. In questi casi, le unità del gruppo direttamente interessate devono disporre delle copie dei documenti originali d'identificazione. Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni legali non consentono questo trasferimento di dati.

## Capitolo 3: Accertamento della persona avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 20 Accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo

- 1 Se una persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo ha detentrici / detentori del controllo con una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25%, tali persone devono essere accertate per iscritto.
- 2 In linea di principio, come detentrici / detentori del controllo devono essere designate delle persone fisiche. Restano fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 22-26.
- 3 Se la società non è controllata dalla persona / dalle persone di cui al cpv. 1 oppure sussistono indizi che il controllo sia esercitato in altro modo, occorre procedere ad accertare le persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in altro modo riconoscibile.
- 4 Qualora non siano presenti detentrici / detentori del controllo secondo le definizioni dei cpvv. 1 e 3, deve essere determinata in loro vece, quale sostituta, la persona incaricata della direzione operativa.
- 5 Questo vale per:
  - a) l'apertura di conti;
  - b) l'apertura di depositi;
  - c) l'espletamento di operazioni fiduciarie;
  - d) l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso soggetti terzi;
  - e) l'esecuzione di operazioni di negoziazione tramite strumenti finanziari, divise nonché metalli preziosi e altre merci (*commodities*); È esclusa l'esecuzione di operazioni di negoziazione per conto di controparti per le quali la banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un'altra banca;
  - f) le operazioni di cassa di importo superiore a 15 000 franchi.
  - g) le operazioni di credito, purché sussista un rapporto contrattuale diretto con la mutuataria / il mutuatario;
  - h) i trasferimenti di denaro e valori dalla Svizzera verso l'estero, laddove non sussista alcuna relazione d'affari con una controparte.

## **Art. 21            Indicazioni da documentare**

- 1    La controparte è tenuta a indicare mediante il formulario K il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità, il domicilio effettivo e lo Stato di domicilio della detentrici / del detentore del controllo, specificando altresì se i valori patrimoniali sono detenuti a titolo fiduciario per conto di terzi.
- 2    In alternativa, le informazioni necessarie sulla detentrici / sul detentore del controllo possono essere fornite anche mediante copie semplici di documenti ufficiali di legittimazione o copie semplici di altri documenti rilasciati da un'autorità ai sensi degli artt. 9 segg. In questi casi, sul formulario K devono essere indicati almeno il cognome e il nome ovvero la ragione sociale del soggetto detentore del controllo.
- 3    In via eccezionale, l'accertamento della detentrici / del detentore del controllo può essere effettuato mediante altri documenti con carattere probatorio in luogo di un formulario K. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.
- 4    Il formulario K è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di elaborare un proprio formulario che soddisfi le sue particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto equivalente al modello di riferimento.
- 5    La dichiarazione della controparte circa la detentrici / il detentore del controllo può essere presentata anche mediante l'applicazione di una procedura conforme alle disposizioni della FINMA in materia di identificazione a mezzo video e online al momento in vigore.
- 6    La banca può riportare anche in un secondo tempo i numeri di conto / di deposito su un formulario già compilato e firmato.

## **Sezione 2:    Esonero dall'obbligo di accertamento**

### **Art. 22            Società quotate in borsa**

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo.

### **Art. 23            Autorità**

Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo.

### **Art. 24            Banche e altri intermediari finanziari come controparti**

- 1    Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza in virtù di una legge speciale ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a e b-e nonché cpv. 4 lett. e LRD e le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo.

- 2 Banche, società di intermediazione mobiliare nonché ulteriori intermediari finanziari con sede e/o domicilio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo qualora non siano assoggettati ad una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- 3 Qualora esistano avvisi generali dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o dell'ASB su singoli istituti o su istituti di un determinato paese, oppure laddove sussistano elementi di sospetto circa possibili fattispecie di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, occorre richiedere all'istituto in questione una dichiarazione concernente le detentrici / i detentori del controllo oppure adottare altri provvedimenti.

## **Art. 25            Ulteriori forme di esenzione all'obbligo di accertamento**

- 1 Le persone giuridiche o le società di persone, nonché altre entità giuridiche dotate di personalità giuridica che perseguono la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure che hanno scopi ideali, non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo, a condizione che perseguano esclusivamente le finalità suindicate (sono comunque fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e dall'ORD-FINMA).
- 2 Le società semplici non sono tenute a presentare una dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo. Se le socie / i soci sono a loro volta società operative, le rispettive detentrici / i rispettivi detentori del controllo devono essere accertati analogamente a quanto previsto nel formulario K.
- 3 Dall'obbligo di accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo sono esonerati i *corporate trustee*, purché siano assoggettati a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

## **Art. 26            Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale**

- 1 Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunità con finalità analoghe non occorre procedere all'accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo.
- 2 L'obbligo di accertamento della detentrici / del detentore del controllo non trova applicazione per l'apertura di conti di garanzia affitti.
- 3 In caso di apertura di un conto per il versamento di capitale non occorre procedere all'accertamento della detentrici / del detentore del controllo né per quanto concerne la costituzione di una società, né per un aumento di capitale.

## Capitolo 4: Accertamento della persona avente diritto economico sui valori patrimoniali

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 27 Accertamento della persona avente diritto economico

- 1 La banca richiede alla controparte una dichiarazione circa l'identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
- 2 Come persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali, in linea di principio devono essere determinate delle persone fisiche. Restano fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 30-36.
- 3 Questo vale per:
  - a) l'apertura di conti;
  - b) l'apertura di depositi;
  - c) l'espletamento di operazioni fiduciarie;
  - d) l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso soggetti terzi;
  - e) l'esecuzione di operazioni di negoziazione tramite strumenti finanziari, divise nonché metalli preziosi e altre merci (*commodities*); È esclusa l'esecuzione di operazioni di negoziazione per conto di controparti per le quali l'istituto non opera come banca depositaria o depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un'altra banca;
  - f) le operazioni di cassa di importo superiore a 15 000 franchi.
  - g) le operazioni di credito, purché sussista un rapporto contrattuale diretto con la mutuataria / il mutuatario;
  - h) i trasferimenti di denaro e valori dalla Svizzera verso l'estero, laddove non sussista alcuna relazione d'affari con una controparte.

#### Art. 28 Indicazioni da documentare

- 1 Se la controparte dichiara che la persona avente diritto economico è un soggetto terzo, deve annotarne il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità nonché l'indirizzo di domicilio effettivo, ovvero, se si tratta di una persona giuridica, la ragione sociale nonché l'indirizzo e lo stato in cui è ubicata la sede, utilizzando il formulario A.
- 2 In alternativa, le informazioni necessarie sulla persona avente diritto economico possono essere fornite anche mediante copie semplici di documenti di legittimazione ufficiali o copie semplici di altri documenti rilasciati da un'autorità ai sensi degli artt. 9 segg. In questi casi, sul formulario A devono essere indicati almeno il cognome e il nome ovvero la ragione sociale della persona avente diritto economico.

- 3 Se la banca dispone dei dati di cui al cpv. 1, può registrarli in via eccezionale in una nota agli atti rinunciando a una dichiarazione della controparte ai sensi dei cpvv. 1 o 2.
- 4 Il formulario A è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di elaborare un proprio formulario che soddisfi le sue particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto equivalente al modello di riferimento.
- 5 La dichiarazione della controparte circa la persona avente diritto economico può essere presentata anche mediante l'applicazione di una procedura conforme alle disposizioni della FINMA in materia di identificazione a mezzo video e online al momento in vigore.
- 6 La banca può riportare anche in un secondo tempo i numeri di conto / di deposito su un formulario già compilato e firmato.
- 7 Nel caso di persone aventi diritto economico provenienti da un paese in cui l'indirizzo di domicilio non viene utilizzato, tali indicazioni risultano superflue.
- 8 I cpvv. 1, 2 e 4-7 sono applicabili per analogia ai formulari I, S e T.

## **Sezione 2: Esonero dall'obbligo di accertamento**

### **Art. 29 Persone fisiche**

Qualora la banca non nutra dubbi circa il fatto che la controparte è identica alla persona avente diritto economico, essa è esonerata dall'obbligo di accertamento ai sensi dell'art. 27 cpv. 1. La banca attesta tale circostanza in modo adeguato. La forma con cui tale procedura di documentazione deve essere effettuata rientra quindi nella sfera di discrezionalità della banca.

### **Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo**

La banca deve richiedere alle persone giuridiche e alle società di persone attive sul piano operativo una dichiarazione relativa alle persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali soltanto se la persona giuridica o la società di persone attiva sul piano operativo dichiara di detenere i valori patrimoniali depositati presso la banca per conto di un determinato soggetto terzo.

### **Art. 31 Società quotate in borsa**

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione sulla titolarità del diritto economico.

### **Art. 32 Autorità**

Le autorità non devono presentare alcuna dichiarazione sulla titolarità del diritto economico.

## **Art. 33      Banche e altri intermediari finanziari come controparti**

- 1    Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza in virtù di una legge speciale ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a e b-e nonché cpv. 4 lett. e LRD e le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione circa le persone aventi diritto economico.
- 2    Gli intermediari finanziari con sede e/o domicilio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico qualora non siano assoggettati a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, oppure se detengono sottoconti per singole/i clienti.
- 3    Qualora esistano avvisi generali dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o dell'ASB su singoli istituti o su istituti di un determinato paese, oppure laddove sussistano elementi di sospetto in merito a possibili fattispecie di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, occorre richiedere anche all'istituto in questione una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico oppure adottare altri provvedimenti.

## **Art. 34      Società semplici**

- 1    Qualora in una relazione d'affari con socie / soci di una società semplice le socie / i soci stessi siano le persone aventi diritto economico, non è necessario ottenere alcuna dichiarazione circa le persone aventi diritto economico laddove l'identificazione delle socie / dei soci sia stata effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 16 cpv. 1 lett. a e la qualità di aventi diritto economico delle socie / dei soci della società semplice venga documentata per iscritto.
- 2    Per le società semplici con più di quattro socie / soci che perseguono la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure hanno scopi ideali, non occorre accertare la titolarità del diritto economico, a condizione che tali società perseguano esclusivamente le finalità suindicate (sono comunque fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e dall'ORD-FINMA).

## **Art. 35      Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale**

- 1    Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunità con finalità analoghe non occorre procedere all'accertamento della titolarità del diritto economico.
- 2    Per i conti di garanzia affitti non sussiste alcun obbligo per l'accertamento delle persone aventi diritto economico.
- 3    In caso di apertura di un conto per il versamento di capitale non occorre richiedere una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico né per quanto concerne la costituzione di una società, né per un aumento di capitale.

## **Art. 36      Persone soggette al segreto professionale**

- 1 La banca può rinunciare all'accertamento della persona avente diritto economico per conti o depositi aperti a nome di avvocate/avvocati e notaie/notai autorizzati ad esercitare in Svizzera o di studi legali e notarili organizzati in forma societaria, per conto della relativa clientela, laddove essi confermino per iscritto nei confronti della banca che
  - a) non sono essi stessi le persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali; e
  - b) sono assoggettati in qualità di avvocatessa/avvocato o notaia/notaio alla rispettiva legislazione cantonale e federale in materia; e
  - c) sono assoggettati al segreto professionale previsto dalla legge (art. 321 CP) per quanto concerne i valori patrimoniali registrati; e
  - d) il conto/deposito serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività rispettivamente di avvocatura e notarili.
- 2 La conferma scritta deve essere effettuata mediante il formulario R. Il formulario R è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di elaborare un proprio formulario che soddisfi le sue particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto equivalente al modello di riferimento.
- 3 Qualora la banca constati che tale conferma è stata rilasciata indebitamente, deve esigere dalla controparte la dichiarazione relativa alle persone aventi diritto economico mediante compilazione del formulario A. Se la dichiarazione relativa alle persone aventi diritto economico non viene presentata, la relazione d'affari deve essere interrotta.

## **Sezione 3:    Obblighi di accertamento particolari**

### **Art. 37      Conti e depositi collettivi**

- 1 Per i conti e i depositi collettivi, la controparte è tenuta a consegnare alla banca un elenco completo delle persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali, completo delle indicazioni previste all'art. 28, comunicandole altresì tempestivamente ogni cambiamento a tale riguardo.
- 2 Non sono considerati conti collettivi le relazioni di società attive sul piano operativo attraverso le quali vengono svolte transazioni in relazione a servizi professionali. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.
- 3 L'art. 37 cpv. 2 non è applicabile per le banche e gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 33.

### **Art. 38      Forme d'investimento collettivo e società di partecipazione**

- 1 Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con un numero pari o inferiore a 20 investitrici/investitori, la banca è tenuta a richiedere una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico.

- 2 Per le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione con più di 20 investitrici/investitori deve essere presentata una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico qualora tali veicoli o società non risultino assoggettati a un'adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
- 3 Le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa non sono tenute a rilasciare alcuna dichiarazione sulla titolarità del diritto economico.
- 4 Allo stesso modo, la banca può rinunciare all'accertamento delle persone aventi diritto economico qualora per conto di una forma d'investimento collettivo o di una società di partecipazioni operi un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 33 in veste di promotore o sponsor, e questi sia assoggettato a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

## Art. 39 Società di sede

- 1 Per le società di sede, con riserva dei cpvv. 2 e 5 e degli artt. 40 e 41, è necessario ottenere dalla controparte mediante il formulario A una dichiarazione circa l'identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
- 2 Se la banca conosce le persone aventi diritto economico e dispone degli estremi di cui all'art. 28, può registrarli in una nota agli atti, e rinunciare contestualmente alla presentazione del formulario A.
- 3 Ai sensi della presente Convenzione di diligenza, con il concetto di società di sede si intendono tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, gli istituti, le fondazioni, i *trust*, le società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non svolgono attività sul piano operativo.
- 4 Sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede, tra l'altro
  - a) l'assenza di uffici propri (ad esempio indirizzo c/o, sede presso uno studio legale, una società fiduciaria o una banca);
  - b) l'assenza di personale proprio impiegato.

Qualora la banca non classifichi la controparte come società di sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi, è necessario mettere agli atti i motivi alla base di tale decisione.

- 5 Non sono considerate società di sede le società che
  - a) perseguono la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure hanno scopi ideali. Esse non sono pertanto tenute a presentare una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico, a condizione che perseguano esclusivamente gli obiettivi suindicati;
  - b) detengono una quota maggioritaria in una o più società che svolgono un'attività operativa, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell'amministrazione di patrimoni di terzi (*holding*). In un simile scenario, occorre invece accertare la relativa detentrica del controllo / il relativo detentore del controllo ai sensi degli artt. 20 segg.

## Art. 40      Fondazioni

- 1 Le indicazioni necessarie in relazione a una fondazione priva di attività operative devono essere accertate dalla controparte mediante un'apposita conferma scritta o la presentazione di un formulario S. Tale obbligo trova applicazione anche per le fondazioni prive di attività operative con scopo ideale. La dichiarazione deve avere un contenuto equivalente a quello del modello di formulario. Il formulario S è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza.
- 2 Nel caso di fondazioni prive di attività operative che perseguono esclusivamente uno scopo ideale, in casi eccezionali debitamente motivati è possibile rinunciare all'indicazione della persona costituente / fondatrice e/o delle persone beneficiarie.
- 3 Le associazioni di persone e le unità patrimoniali per le quali non sussiste alcun diritto economico in capo a persone determinate devono essere trattate in modo analogo alle fondazioni ai sensi del cpv. 1.
- 4 Per le fondazioni attive sul piano operativo è necessario accertare la detentrica / il detentore del controllo.
- 5 Sul formulario S occorre indicare in particolare:
  - a) **Persona costituente / fondatrice, intesa come la persona che apporta il capitale.**  
Al punto 2 del formulario S devono essere indicate le persone che apportano valori patrimoniali alla fondazione attraverso il trasferimento a favore di quest'ultima del proprio patrimonio (o parte di esso), indipendentemente dal momento in cui ciò avviene (ad es. la persona che apporta effettivamente il capitale al momento della costituzione o in un momento successivo, ma non la persona che costituisce / istituisce la fondazione a titolo fiduciario).
  - b) **Riorganizzazione**  
Se la fondazione è sorta a seguito di una riorganizzazione, nel formulario S devono essere riportati a titolo aggiuntivo anche i dati relativi alla persona che ha costituito / istituito la fondazione preesistente.
  - c) **Persone beneficiarie**  
Al punto 4 lett. a del formulario S devono essere indicate le persone che, al momento della firma del formulario S stesso, hanno diritto al patrimonio della fondazione o ai relativi proventi, indipendentemente dal fatto che i diritti delle persone beneficiarie siano determinati in modo fisso oppure che le distribuzioni a loro favore siano effettuate a discrezione del consiglio di fondazione («beneficiarie / beneficiari discrezionali»). Se una platea di beneficiarie / beneficiari non comprende ancora persone attualmente in vita o determinabili in modo individuale, può essere accertata unicamente la platea delle persone beneficiarie di cui al punto 4 lett. b del formulario S. Qualora la platea attuale delle persone beneficiarie comprenda più di 20 soggetti determinabili in modo individuale e privi di un diritto fisso a distribuzioni, deve essere accertata esclusivamente l'indicazione della platea delle persone beneficiarie di cui al punto 4 lett. b.
- 6 Le persone beneficiarie in aspettativa non devono essere indicate sul formulario S.

## Art. 41 Trust

- 1 Le indicazioni necessarie in relazione a un trust devono essere accertate dalla controparte mediante un'apposita conferma scritta o la presentazione di un formulario T. La dichiarazione deve avere un contenuto equivalente a quello del modello di formulario. Il formulario T è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza.
- 2 Sul formulario T occorre indicare in particolare:
  - a) **Settlor come la persona che apporta il capitale**

Al punto 2 del formulario T devono essere indicate le persone che apportano valori patrimoniali al trust attraverso il trasferimento a favore di quest'ultimo del proprio patrimonio (o parte di esso), indipendentemente dal momento in cui ciò avviene (ad es. le persone che apportano effettivamente il capitale al momento della costituzione o in un momento successivo, ma non il *settlor* fiduciario).
  - b) **Riorganizzazione**

Se il trust è sorto a seguito di una riorganizzazione, nel formulario T devono essere riportati a titolo aggiuntivo anche i dati relativi al/ai *settlor* del trust preesistente.
  - c) **Persone beneficiarie**

Al punto 4 lett. a del formulario T devono essere indicate le persone che, al momento della firma del formulario T, hanno diritto al patrimonio del trust o ai relativi proventi, indipendentemente dal fatto che i diritti delle persone beneficiarie siano determinati in modo fisso oppure che le distribuzioni a loro favore siano effettuate a discrezione del trustee («beneficiarie / beneficiari discrezionali»).

Se una platea di beneficiarie / beneficiari non comprende ancora persone attualmente in vita o determinabili in modo individuale, può essere accertata unicamente la platea delle persone beneficiarie di cui al punto 4 lett. b del formulario T.

Qualora la platea attuale delle persone beneficiarie comprenda più di 20 soggetti determinabili in modo individuale e privi di un diritto fisso a distribuzioni, deve essere accertata esclusivamente l'indicazione della platea delle persone beneficiarie di cui al punto 4 lett. b.
  - d) **Protector e ulteriori persone**

Nel formulario T devono essere riportati i dati relativi al/ai *protector* e/o ad altre persone della controparte, qualora queste dispongano di un diritto di revoca in relazione al trust (nel caso di trust revocabili) e/o abbiano il diritto di designare il *trustee* e/o le persone beneficiarie oppure esercitino in altro modo un'influenza sulla designazione delle persone beneficiarie.
- 3 Le persone beneficiarie con aspettativa non devono essere indicate sul formulario T.

## Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (*insurance wrapper*)

- 1 Nei seguenti quattro casi, per un'assicurazione sulla vita la controparte deve accertare la persona stipulante e, se diversa da quest'ultima, la persona pagatrice effettiva del premio:
  - a) i valori patrimoniali apportati nell'assicurazione provengono da un rapporto contrattuale immediatamente precedente tra la singola banca e la persona stipulante o la persona pagatrice

- effettiva del premio, ovvero da un rapporto contrattuale di cui tale persona aveva la titolarità del diritto economico; oppure
- b) la persona stipulante o la persona pagatrice effettiva del premio detiene una procura o un diritto di informazione sul deposito d'investimento; oppure
  - c) i valori patrimoniali apportati nell'assicurazione vengono amministrati conformemente a una strategia d'investimento concordata tra la singola banca e la persona stipulante o la persona pagatrice effettiva del premio; oppure
  - d) l'impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è conforme ai requisiti posti a un'assicurazione sulla vita vigenti nel paese di imposizione fiscale o di domicilio della persona stipulante, ivi incluse le prescrizioni concernenti i rischi biometrici.
- 2 L'accertamento della persona stipulante o della persona pagatrice effettiva del premio deve essere effettuato mediante un'apposita dichiarazione scritta o presentazione del formulario I.
  - 3 Se la banca apre una relazione sulla base di una conferma dell'impresa di assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al cpv. 1, tale conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo in relazione alle lett. a-d soprariportate.
  - 4 Qualora nel corso della durata della relazione d'affari la banca constati che la persona stipulante o la persona pagatrice effettiva del premio è in grado di influenzare direttamente o indirettamente in altro modo le decisioni d'investimento individuali, la persona stipulante o la persona pagatrice effettiva del premio devono essere accertate per iscritto.

## Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio

### Sezione 1: Delega

#### **Art. 43 Delega per quanto concerne l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico**

- 1 La banca può delegare a persone o aziende le procedure di identificazione della controparte, l'accertamento della detentrica / del detentore del controllo come anche la determinazione della persona avente diritto economico mediante un apposito accordo scritto se
  - a) ha debitamente istruito tali persone o aziende in merito ai compiti da svolgere; e
  - b) è in grado di controllare se le procedure di identificazione della controparte, accertamento della detentrica / del detentore del controllo e determinazione della persona avente diritto economico vengono svolte correttamente.

- 2 La persona incaricata è tenuta a trasmettere alla banca i documenti relativi all'identificazione nonché, se del caso, all'accertamento della detentrica / del detentore del controllo o della persona avente diritto economico, confermando che le copie trasmesse sono conformi agli originali.
- 3 Sono escluse sia la subdelega, sia un'identificazione senza presenza fisica della controparte da parte della persona incaricata.
- 4 Il ricorso a terzi per l'identificazione tramite video od online è disciplinato dalle disposizioni FINMA al momento in vigore.
- 5 All'interno di un gruppo o di un conglomerato, nonché in caso di delega a un altro intermediario finanziario ai sensi dell'art. 33, laddove questi sia assoggettato ad una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le operazioni di identificazione della controparte ovvero di accertamento della detentrica / del detentore del controllo o determinazione della persona avente diritto economico possono essere delegate anche senza necessità della forma scritta.

## Sezione 2: Obblighi di documentazione

### Art. 44 Obbligo di garanzia

- 1 La banca è tenuta a garantire che l'espletamento della procedura di identificazione della controparte, l'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico siano correttamente documentati. Gli atti di identificazione necessari devono essere debitamente conservati.
- 2 L'obbligo di garanzia prevede anche che la ricezione dei documenti da parte della banca, ovvero la loro disponibilità nel suo sistema, siano registrate in maniera comprensibile.
- 3 La banca può farsi confermare dalla controparte le indicazioni previste dai formulari CDB anche mediante un'altra dichiarazione comprovabile in forma testuale.
- 4 I formulari CDB possono essere accettati sotto forma di copie digitali, trasmesse per via elettronica, di un formulario stampato e firmato fisicamente dalla controparte, purché la trasmissione elettronica sia opportunamente documentata.
- 5 I formulari CDB non devono essere conservati in originale cartaceo; sono sufficienti le relative copie digitali.

### Art. 45 Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione

- 1 Prima che un conto possa essere utilizzato devono essere presentati, integralmente e nella forma richiesta, tutti i documenti necessari all'identificazione della controparte, all'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e alla determinazione della persona avente diritto economico.
- 2 Se la banca consulta il registro per la trasparenza e constata una differenza ai sensi dell'art. 30 LTPG tra i dati iscritti nel registro e i propri dati oppure la presenza di un'annotazione nel registro, ciò non osta all'utilizzo del conto purché non sussistano dubbi in merito ai dati accertati dalla banca conformemente alla CDB.

- 3 Quale momento di apertura del conto vale quello a partire dal quale diventa tecnicamente possibile effettuare operazioni contabili attraverso di esso. Finché il conto resta bloccato, senza che possano esservi contabilizzati flussi in entrata e in uscita, esso non è considerato ancora come aperto.
- 4 In via eccezionale, qualora ciò risulti necessario per non interrompere l'operatività ordinaria, un conto può essere comunque utilizzato laddove manchino soltanto singoli dati e/o documenti, ovvero singoli documenti non siano formalmente in regola e l'applicazione della presente disposizione in deroga sia reputata appropriata sulla scorta di una valutazione basata sul rischio. A tale riguardo, occorre che siano comunque presenti indicazioni sufficienti circa l'identità della controparte, nonché in merito alla persona avente diritto economico e/o alla detentrica / al detentore del controllo.
- 5 Le indicazioni e/o i documenti mancanti devono essere integrati nel più breve tempo possibile dopo l'apertura del conto. Qualora ciò non risulti possibile, la banca blocca la relazione di conto per tutti i movimenti in entrata e in uscita e decide in merito al prosieguo della stessa in funzione del rischio inerente. La relazione d'affari deve essere in ogni caso estinta se le indicazioni e/o i documenti mancanti non possono essere apportati. Gli artt. 9 segg. LRD prevalgono sulla presente disposizione.

### **Sezione 3: Obblighi di ripetizione**

#### **Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbi**

- 1 La banca è tenuta a ripetere l'identificazione della controparte nonché la constatazione della detentrica / del detentore del controllo o della persona avente diritto economico, qualora sussistano dubbi
  - a) riguardanti l'esattezza delle indicazioni fornite sull'identità della controparte;
  - b) se la detentrica / il detentore del controllo è ancora la stessa / lo stesso;
  - c) se le persone aventi diritto economico sono ancora le stesse;
  - d) se le dichiarazioni presentate mediante i formulari A, I, K, R, S e T sono correttee non sia stato possibile eliminare tali dubbi mediante opportuni chiarimenti ulteriori.
- 2 Qualora non sia possibile adempiere integralmente agli obblighi di ripetizione entro un congruo termine, la banca decide in merito all'ulteriore modalità di procedere in funzione del rischio e documenta debitamente la propria decisione.
- 3 Eventuali variazioni dei dati della controparte nonché della detentrica / del detentore del controllo accertati e delle persone aventi diritto economico accertate nell'ambito di relazioni d'affari in essere non sottostanno all'obbligo di ripetizione di cui al cpv. 1, nella misura in cui si tratti di modifiche dei dati di base di persone fisiche, con particolare riferimento a variazioni dell'indirizzo o del cognome a seguito di eventi di stato civile. La banca aggiorna i dati della clientela di conseguenza.
- 4 Se la banca consulta il registro per la trasparenza e constata una differenza ai sensi dell'art. 30 LTPG tra i dati iscritti nel registro e i propri dati oppure la presenza di un'annotazione nel registro e non sussistono dubbi in merito ai dati accertati dalla banca conformemente alla CDB, una ripetizione degli obblighi di diligenza non risulta necessaria.

- 5 La banca è tenuta a interrompere quanto prima le relazioni d'affari in essere con la controparte qualora constati che è stata ingannata in sede di identificazione della controparte stessa o che le sono state fornite scientemente indicazioni errate circa la detentrica / il detentore del controllo o la persona avente diritto economico, ovvero qualora anche dopo lo svolgimento della procedura ai sensi dei cpvv. 1 e 2 sussistano ancora dubbi in merito alle indicazioni fornite dalla controparte.
- 6 La relazione d'affari con la controparte non può essere più interrotta laddove risultino soddisfatte le condizioni relative all'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) oppure venga fatto ricorso al diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305<sup>ter</sup> CP.

#### **Art. 46<sup>bis</sup>      Ripresa di una relazione d'affari**

- 1 In caso di ripresa di relazioni d'affari, occorre procedere nuovamente all'identificazione della controparte nonché all'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e/o delle persone aventi diritto economico.
- 2 Non è considerata una ripresa la riattivazione di conti/depositi per la contabilizzazione temporanea di valori patrimoniali restituiti in relazione all'estinzione di relazioni d'affari o di accrediti da contabilizzare successivamente, connessi a valori patrimoniali già contabilizzati in uscita.

## **Capitolo 6:    Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali**

#### **Art. 47            Fuga di capitali**

La banca non può prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione limita l'investimento di fondi all'estero.

#### **Art. 48            Concetto di fuga di capitali**

- 1 La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise, banconote o titoli, da un paese che vieta o limita il trasferimento di tali capitali all'estero da parte di residenti valutari.
- 2 I semplici obblighi di comunicazione relativi all'esportazione di valuta non sono considerati una limitazione alla circolazione dei capitali.

## **Art. 49      Trasferimento di capitali all'estero**

L'art. 47 non trova applicazione per il trasferimento di capitali dalla Svizzera all'estero.

## **Art. 50      Forme di assistenza attiva**

Sono considerate forme di assistenza attiva:

- a) l'organizzazione di incontri con clienti all'estero, fuori dai locali della banca, allo scopo di ricevere fondi;
- b) la partecipazione all'organizzazione all'estero di operazioni di compensazione, quando la banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze complessive, che la compensazione è strumentale alla fuga di capitali;
- c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi la fuga di capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
  - i. conferimento di ordini;
  - ii. promessa di provvigioni;
  - iii. tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che le persone e le società in questione utilizzano tali conti allo scopo professionale della fuga di capitali;
- d) il fatto di dare alla controparte informazioni sulle persone e società di cui alla lett. c.

## **Art. 51      Visite alle / ai clienti all'estero**

Le visite alle / ai clienti all'estero sono autorizzate, purché la persona incaricata della banca non accetti fondi il cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il trasferimento illegale dei capitali, né partecipi a operazioni di compensazione.

## **Art. 52      Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera**

Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali delle clienti estere / dei clienti esteri possono essere regolarmente accettati.

## Capitolo 7: Rilascio di attestazioni

### Art. 53 Divieto di rilascio di attestazioni fuorvianti

- 1 La banca non favorisce manovre ingannevoli della propria controparte nei confronti di terzi, in particolare di autorità svizzere ed estere, mediante attestazioni incomplete, ingannevoli o in altro modo fuorvianti, come descritto di seguito.
- 2 Per autorità ai sensi dell'art. 53 si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità di vigilanza monetaria e bancaria, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari nonché le autorità di perseguimento penale.
- 3 Nella sfera di applicazione del divieto rientrano:
  - a) i giustificativi rilasciati nell'ambito della consueta attività bancaria, quali gli estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e di addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di borsa, e
  - b) attestazioni specifiche richieste dalla controparte.
- 4 Il divieto trova applicazione indipendentemente dal fatto che l'attestazione sia consegnata alla controparte stessa oppure, su sua richiesta, a una terza persona.

### Art. 54 Concetto di attestazione incompleta

- 1 Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono omesse fattispecie rilevanti, ad esempio quando la banca, su richiesta della controparte, omette singole posizioni in un'attestazione specifica o in un estratto conto o di deposito.
- 2 Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per la medesima controparte sono in essere altri conti o depositi.

### Art. 55 Concetto di attestazione fuorviante

Le attestazioni sono fuorvianti quando, allo scopo di ingannare le autorità, le fattispecie vengono rappresentate in modo non veritiero, ad esempio mediante:

- a) date false, importi falsi, corsi fittizi o indicazione di persone beneficiarie di accrediti o addebiti non corrispondenti al vero;
- b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che l'attestazione corrisponda o meno alla contabilità della banca);
- c) messa a disposizione di conti intestati alla banca e pratiche analoghe, laddove consentano alla controparte di eludere un obbligo legale.

## Capitolo 8: Disposizioni procedurali e di verifica

### Art. 56 Applicabilità

Con la sottoscrizione della presente convenzione di diligenza, la banca dichiara di assoggettarsi alle disposizioni procedurali e di verifica di seguito riportate.

### Sezione 1: Procedura

### Art. 57 Controllo da parte della società di audit

- 1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione di diligenza, la banca incarica e autorizza la propria società di audit a verificare, nell'ambito della revisione obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza FINMA sull'audit prudenziale, il rispetto della Convenzione stessa ai sensi delle disposizioni di cui al cpv. 2, nonché a notificare la constatazione dell'eventuale violazione della Convenzione secondo le modalità di cui ai cpvv. 3 e 4.
- 2 Il controllo circa il rispetto della presente Convenzione di diligenza viene effettuato sulla base di verifiche con ampiezza «audit» (Ordinanza FINMA sull'audit prudenziale). Sono oggetto di dette verifiche le relazioni d'affari di nuova apertura rispetto al momento della verifica dell'audit precedente. Ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell'audit stesso, deve essere applicato un approccio orientato al rischio. A tale scopo, vanno presi in considerazione in particolare la tipologia dell'attività operativa, nonché il numero e la portata delle relazioni d'affari di nuova apertura rispetto al momento dell'ultimo audit. Le attività di verifica sono coordinate con l'audit interno della banca. La società di audit è tenuta a vagliare almeno la metà del volume delle prove a campione.
- 3 Qualora vengano constatati casi di lieve entità ai sensi dell'art. 61, la società di audit impone alla banca un termine di ripristino di durata massima pari a sei mesi a partire dal momento della comunicazione. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata entro il termine previsto, la società di audit è tenuta a darne notifica alla Commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dopo la scadenza del termine di ripristino.
- 4 Qualora la società di audit rilevi violazioni contro le prescrizioni della Convenzione di diligenza non classificabili come casi di lieve entità ai sensi dell'art. 61, è tenuta a darne notifica alla Commissione di sorveglianza. Le notifiche (ad eccezione del rapporto di audit ai sensi dell'art. 60) devono essere effettuate entro un mese dall'accertamento della violazione. Le potenziali violazioni già sanate dalla banca prima dell'inizio dell'audit non devono essere notificate alla Commissione di sorveglianza.

## **Art. 58      Procedura d'indagine**

- 1 In caso di sospetto delle violazioni contrattuali, l'inquirente conduce su incarico della commissione di sorveglianza le necessarie indagini e sottopone all'attenzione della commissione stessa una proposta di apertura di una procedura sanzionatoria e/o per l'archiviazione integrale o parziale dell'indagine. Unitamente alla suddetta proposta, l'inquirente inoltra alla commissione di vigilanza anche gli atti relativi alla procedura d'indagine.
- 2 L'inquirente accerta se le disposizioni della CDB sono state violate, ma non è di sua competenza chiarire in via pregiudiziale se sussiste una violazione delle disposizioni dell'ORD-FINMA.
- 3 Nella sua richiesta di informazioni, l'inquirente deve comunicare chiaramente alla banca per quale motivo essa è coinvolta nell'indagine.
- 4 Qualora accerti la sussistenza di casi di lieve entità ai sensi dell'art. 61, l'inquirente deve archiviare la procedura di indagine se la banca riconosce la presenza di una violazione della Convenzione di diligenza, si impegna a rimuovere la carenza riscontrata entro sei mesi e a farsi carico dei costi dell'indagine. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata entro il suddetto termine, la procedura viene portata avanti. L'interruzione di un'indagine deve essere motivata per iscritto e comunicata sia alla banca interessata che alla commissione di sorveglianza.
- 5 L'ASB disciplina la procedura di indagine, la posizione delle/degli inquirenti e quella delle banche sotto indagine nell'ambito di un apposito regolamento.

## **Art. 59      Procedura sanzionatoria**

- 1 La Commissione di sorveglianza, in veste di organo indipendente dell'ASB, è competente al fine di accertare e sanzionare le violazioni della presente Convenzione di diligenza. Essa conduce la procedura sanzionatoria e, in presenza di una violazione, determina la pena convenzionale adeguata in applicazione dell'art. 62 e/o archivia del tutto o in parte la procedura stessa.
- 2 Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della Commissione di sorveglianza o di una/un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell'art. 62.
- 3 La Commissione di sorveglianza porta le proprie decisioni a conoscenza della FINMA.
- 4 Se la banca responsabile della violazione si conforma alla decisione della Commissione di sorveglianza, la procedura è così conclusa. In caso contrario, è necessario avviare e svolgere la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 66.
- 5 La Commissione di sorveglianza disciplina la procedura di sua competenza mediante un apposito regolamento, determinando inoltre le modalità di assunzione dei costi. L'incasso delle spese procedurali e dei costi di indagine compete alla Commissione di sorveglianza.

## Art. 60      Procedura abbreviata

- 1 Nei casi che presentano una configurazione semplice, contestualmente alla notifica della presunta violazione la banca può richiedere una procedura abbreviata alla Commissione di sorveglianza. Ciò presuppone che, con l'autodenuncia, la banca soddisfi cumulativamente le seguenti condizioni:
  - a) presenti gli atti completi,
  - b) presenti un rapporto della società di audit che, in particolare, esponga integralmente la fattispecie su cui si fonda la notifica e indichi le disposizioni della Convenzione di diligenza che concernono la violazione; e
  - c) riconosca la fattispecie esposta nel rapporto di audit e la violazione delle disposizioni della Convenzione di diligenza indicate in tale rapporto.
- 2 La/Il presidente della Commissione di sorveglianza decide in merito all'attuazione della procedura abbreviata. In particolare, dispone lo svolgimento della procedura abbreviata laddove risultino soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 1. Un rigetto della domanda di svolgimento della procedura abbreviata deve essere motivato per iscritto.
- 3 Se la banca non concorda con la decisione della/del presidente, può rivolgersi entro 30 giorni dalla relativa notificazione alla Commissione di sorveglianza mediante domanda scritta. La Commissione di sorveglianza decide in via definitiva in merito allo svolgimento della procedura abbreviata.
- 4 Qualora venga effettuata una procedura abbreviata, sulla scorta dell'autodenuncia presentata, del rapporto di audit e degli atti la Commissione di sorveglianza stabilisce un'adeguata pena convenzionale in applicazione dell'art. 62 e/o archivia integralmente o parzialmente la procedura stessa. Nella sua decisione, la Commissione di sorveglianza si esprime anche in merito ai costi della procedura.
- 5 Se la banca richiede una motivazione scritta della decisione emanata dalla Commissione di sorveglianza, oltre alle spese procedurali verrà aggiunta una tassa relativa a tale incombenza.

## Sezione 2: Disposizioni in materia di sanzioni

### Art. 61      Casi di lieve entità

Nei casi di lieve entità, la procedura a carico della banca inadempiente deve essere archiviata senza sanzioni. Un caso di lieve entità si configura in particolare quando, nonostante l'esistenza di carenze formali, viene comunque raggiunto lo scopo della Convenzione di diligenza ossia l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrica / del detentore del controllo e la determinazione della titolarità del diritto economico. Si è in presenza di un caso di lieve entità ad esempio

- a) quando per l'identificazione di una persona giuridica o di una società di persone vengono utilizzati documenti la cui emissione risale a oltre dodici mesi prima;
- b) se è stato utilizzato un formulario A incompleto o non correttamente compilato, nella misura in cui cognome e nome (rispettivamente ragione sociale) della persona avente diritto economico siano comunque correttamente riportati e la controparte abbia firmato il documento; la stessa disposizione trova applicazione per analogia ai formulari I, K, S e T compilati in modo incompleto;

- c) se i valori patrimoniali registrati nella relazione in questione non superano l'importo di 25 000 franchi;
- d) se l'esistenza di una fattispecie non è stata accertata in modo adeguato e/o non è stata messa correttamente agli atti, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia;
- e) se mancano singoli dati e/o documenti oppure singoli documenti non sono formalmente in regola, laddove tale carenza sia stata riscontrata solo dopo l'apertura del conto e la banca vi abbia posto rimedio entro 30 giorni;
- f) quando, da una valutazione complessiva della/del cliente e da una visione d'insieme delle sue relazioni all'interno della banca, risultano disponibili tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della controparte e l'accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo e/o delle persone aventi diritto economico.

## **Art. 62      Infrazione della Convenzione di diligenza**

- 1 In caso di infrazione della Convenzione di diligenza, alla banca che l'ha commessa può essere comminata una pena convenzionale a favore dell'ASB per un importo fino a dieci milioni di franchi. Nel determinare la pena convenzionale viene tenuto debitamente conto della gravità dell'infrazione, del grado di colpa e della situazione finanziaria della banca. Oltre a ciò occorre considerare i provvedimenti sanzionati da altre istanze nella stessa fattispecie. L'ammontare della pena convenzionale viene stabilito secondo la procedura prevista all'art. 59 ed eventualmente secondo quella di cui all'art. 60.
- 2 In caso di violazioni degli artt. 46-55, viene comminata una sanzione soltanto se tali infrazioni sono state commesse intenzionalmente.
- 3 Previa copertura dell'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo dei costi, la Commissione di sorveglianza devolve l'ammontare delle pene convenzionali a uno scopo di pubblica utilità da essa stabilito, dopo aver ottenuto il consenso preventivo dell'ASB.

## **Art. 63      Prescrizione del perseguimento**

Le infrazioni alla Convenzione di diligenza si considerano prescritte e non vengono più perseguite se risalgono a oltre cinque anni prima. Se viene accertata la prescrizione, la procedura deve essere archiviata. La prescrizione è sospesa per la durata della procedura.

## **Sezione 3:    Organizzazione**

### **Art. 64      Commissione di sorveglianza**

- 1 Per stabilire e sanzionare le infrazioni della presente Convenzione di diligenza ai sensi dell'art. 59, l'ASB istituisce una Commissione di sorveglianza, composta almeno da cinque persone. La maggioranza dei membri della Commissione di sorveglianza deve essere indipendente.
- 2 La Commissione di sorveglianza elegge una/uno o più segretarie/segretari e ne definisce i compiti.

- 3 La durata del mandato dei membri della Commissione di sorveglianza è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB. La rielezione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB è ammessa. Sono eleggibili come membri della Commissione di sorveglianza e come segretarie/segretari soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del mandato, esso può essere concluso.
- 4 In qualità di mandatarî ai sensi dell'art. 47 LBCR, i membri della commissione di vigilanza e le segretarie / i segretari devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante la procedura di indagine e sanzionatoria. La banca non può invocare il segreto bancario nei confronti della Commissione di sorveglianza.
- 5 La Commissione di sorveglianza informa periodicamente le banche e il pubblico in merito alla propria prassi decisionale, esponendo con un adeguato grado di dettaglio i fatti alla base delle decisioni e nel rispetto del segreto bancario e commerciale.

## **Art. 65      Persone inquirenti**

- 1 L'ASB designa una o più persone inquirenti. In caso di sospetto di violazione della Convenzione, esse conducono le necessarie indagini e ai sensi dell'art. 58 chiedono alla Commissione di sorveglianza di avviare una procedura sanzionatoria, oppure archiviano la procedura nell'ambito delle proprie competenze.
- 2 La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB. La rielezione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB è ammessa. Sono eleggibili soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 66° anno di età. Qualora vengano compiuti 66 anni nel corso della durata del mandato, esso può essere concluso.
- 3 In qualità di mandatarî ai sensi dell'art. 47 LBCR, le persone inquirenti devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venute a conoscenza durante la procedura di indagine e sanzionatoria. Le banche non possono invocare il segreto bancario nei confronti delle persone inquirenti.

## **Sezione 4:    Procedura arbitrale**

### **Art. 66      Procedura arbitrale**

- 1 Se la pena convenzionale, fissata dalla Commissione di sorveglianza in misura ritenuta adeguata, non viene pagata entro il termine stabilito, un tribunale arbitrale con sede a Basilea, su azione dell'ASB nei confronti della banca in questione, decide in via definitiva in merito alla sussistenza di una violazione dell'obbligo di diligenza e alla pena convenzionale eventualmente da comminare. Per questo scopo le banche eleggono il foro giudiziario a Basilea.
- 2 L'ASB e la banca designano ciascuna una/un giudice arbitrale; in seguito, le/i due giudici arbitrali così elette/i designano congiuntamente la/il presidente del tribunale arbitrale.

- 3 La procedura arbitrale viene aperta con la designazione da parte dell'ASB della/del giudice arbitrale di sua competenza.
- 4 Qualora la banca in questione non abbia designato la propria / il proprio giudice arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'ASB riguardante l'apertura della procedura arbitrale, ovvero nel caso in cui le/i due giudici arbitrali non si accordino sulla scelta della/del presidente del tribunale arbitrale entro trenta giorni dall'accettazione del mandato di giudice arbitrale, su istanza di una delle parti sarà il Tribunale di appello («Appellationsgericht») del Cantone Basilea-Città a provvedere alla nomina.
- 5 Qualora una/un giudice arbitrale risulti impossibilitata/o a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, la parte che lo ha designato dovrà nominare una nuova / un nuovo giudice arbitrale entro un periodo di trenta giorni; altrimenti, su istanza dell'altra parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone Basilea-Città.
- 6 Qualora la/il presidente del tribunale arbitrale risulti impossibilitata/o a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, le/i giudici arbitrali dovranno designare una nuova / un nuovo presidente entro un periodo di trenta giorni; altrimenti, su istanza di una parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.
- 7 In caso di sostituzione di una/un giudice arbitrale ai sensi dei cpvv. 5 e 6 precedenti, gli atti procedurali ai quali ha partecipato la/il giudice arbitrale sostituita/o permangono comunque validi.
- 8 Fatte salve le norme imperative contrarie del Codice di procedura civile svizzero, si applicano le disposizioni ivi dettate, a meno che le parti, o in loro difetto il tribunale arbitrale, non abbiano stabilito regole procedurali di diverso tenore.
- 9 In qualità di mandatarî ai sensi dell'art. 47 LBCR, le/i giudici arbitrali devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venute/i a conoscenza durante la procedura arbitrale. Le banche non possono invocare il segreto bancario nei confronti delle/dei giudici arbitrali.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

### Art. 67      Entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione di diligenza entra in vigore in data 1° gennaio 2027.
- 2 L'ASB e ciascuna banca firmataria possono recedere dalla Convenzione di diligenza nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi per la fine di ogni anno contrattuale, la prima volta con effetto al 31 dicembre 2027.
- 3 Previa consultazione con la FINMA o su richiesta di quest'ultima, l'ASB si riserva il diritto di notificare alle banche eventuali disposizioni integrative per l'intero periodo di validità della Convenzione.
- 4 L'ASB si riserva il diritto di modificare unilateralmente o di abrogare il sistema sanzionatorio (artt. 58-66), qualora nuove disposizioni di legge o sviluppi giuridici dovessero comportare un'inopportuna pluralità di sanzioni per le medesime fattispecie.

## Art. 68 Disposizioni transitorie

- 1 Si applica un termine transitorio di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.
- 2 Le prescrizioni della presente Convenzione relativa all'obbligo di diligenza si applicano alle relazioni d'affari aperte dopo la scadenza del termine transitorio di cui al cpv. 1, oppure nel caso in cui venga effettuata una ripetizione degli obblighi di diligenza ai sensi dell'art. 46.
- 3 Per le relazioni d'affari in essere non è necessario sostituire i precedenti formulari. Resta fatto salvo quanto disposto all'art. 7 LRD.
- 4 Le violazioni delle versioni precedenti della «Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche» vengono giudicate in conformità alle disposizioni in materia di prescrizione e alle procedure previste dalla presente Convenzione.

## A Determinazione della persona avente diritto economico

Numero di conto / di deposito:

---

Controparte:

---

Eventuale rubrica:

---

---

In conformità all'art. 27 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27), la/le controparte/i dichiara/dichiarano che la/e persona/e di seguito riportata/e è/sono l'avente / gli/le aventi diritto economico per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora la/le controparte/i stessa sia/siano titolare/i del diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue/suoi generalità personali:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

---

Data di nascita:

---

Nazionalità:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

La controparte si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

Data:

---

Firma/e:

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

# I Informazioni sulle assicurazioni sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (c.d. *insurance wrapper*)

Numero di conto / di deposito:

---

Controparte:

---

Eventuale rubrica:

---

---

Ai sensi dell'art. 42 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27), con la presente la controparte dichiara di essere un'impresa di assicurazione autorizzata e soggetta a regolamentazione statale e di aver depositato i valori patrimoniali contabilizzati sulla relazione suindicata in combinazione con una determinata polizza assicurativa.

In relazione alla suddetta polizza assicurativa, la controparte fornisce inoltre le seguenti indicazioni aggiuntive:

## 1. Persona stipulante

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

---

Data di nascita:

---

Nazionalità:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

2. Persona pagatrice effettiva (non a titolo fiduciario) del premio della polizza (da compilare laddove non identica con il punto 1 sopra):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

La controparte si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

Data:

Firma/e:

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

## K Determinazione della detentrica o del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

(In caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di controparte nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico)

Numero di conto / di deposito:

Controparte:

---

---

Eventuale rubrica:

---

---

In conformità all'art. 20 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27), con il presente documento la controparte dichiara (barrare la casella pertinente):

- ☐ che la persona di seguito indicata esercita / che le persone di seguito indicate esercitano il controllo sulla controparte mediante **quote (di capitale o di diritti di voto) pari o superiori al 25%**;
- ☐ che, laddove il controllo non venga esercitato attraverso quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, la persona di seguito indicata esercita / le persone di seguito indicate esercitano **in altro modo il controllo sulla controparte**;
- ☐ che, laddove non sia presente alcuna persona che esercita / non siano presenti persone che esercitano in altro modo il controllo sulla controparte, la persona di seguito riportata esercita / le persone di seguito riportate esercitano un'attività di **direzione operativa**.

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

---

Domicilio effettivo / sede e Stato di domicilio:

---

### **Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali**

Una persona terza è titolare del diritto economico sui valori patrimoniali contabilizzati sulla relazione suindicata?

- ☐ No
- ☐ Sì → Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A, R, S o T separato.

La controparte si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

Data:

Firma/e:

---

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

## R Dichiarazione in occasione dell'apertura di un conto o di un deposito da parte di un avvocato o un notaio svizzero / di un'avvocata o di una notaia svizzera, ovvero da parte di uno studio legale o notarile di diritto svizzero

Numero di conto/di deposito:

---

Controparte:

---

Eventuale rubrica:

---

---

La controparte è un'avvocata / un avvocato o una notaia / un notaio autorizzata/o a esercitare in Svizzera oppure un'azienda organizzata in forma societaria detenuta da avvocate/i o notaie/notai autorizzati a esercitare in Svizzera.

Con la presente, la controparte dichiara che il conto o il deposito viene utilizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

Il conto è un conto di deposito o un deposito di custodia per i cui valori patrimoniali contabilizzati le persone aventi diritto economico sono una/uno o più clienti (assistite/i), laddove risultino soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

1. il conto e i valori patrimoniali registrati siano gestiti esclusivamente nel quadro di un'attività professionale specifica (e non in qualità di intermediario finanziario) sottoposta al segreto professionale delle avvocate / degli avvocati o delle notaie / dei notai secondo il diritto svizzero;
2. sul conto siano registrati soltanto i seguenti valori patrimoniali:
  - a. capitali di clienti, compresa la registrazione a breve termine di anticipi per spese procedurali, garanzie, tributi di diritto pubblico e pagamenti destinati a o provenienti da autorità, controparti o terzi in relazione a una questione giuridica;
  - b. valori patrimoniali provenienti da una divisione ereditaria o da un'esecuzione testamentaria pendente (ad es. conto eredità);
  - c. valori patrimoniali provenienti da una separazione dei beni pendente nell'ambito di un divorzio o di una separazione coniugale (ad es. conto separazione dei beni);
  - d. garanzie o pegni in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing di beni immobili o mobili, purché i valori patrimoniali adempiano le seguenti condizioni:

- i. i valori patrimoniali provengono esclusivamente da un acconto, un anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo di una parte direttamente coinvolta nella transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing del bene;
  - ii. i valori patrimoniali sono impiegati unicamente per l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore / della venditrice di pagare un possibile impegno, ovvero l'obbligo della locataria / del locatore o della fornitrice / del fornitore di leasing, ossia della conduttrice / del conduttore, dell'affittuaria/o della beneficiaria / del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel rispettivo contratto di locazione, di affitto o di leasing;
  - iii. i valori patrimoniali, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all'acquirente, alla conduttrice / al conduttore, all'affittuaria/o oppure alla beneficiaria / al beneficiario di leasing, ovvero alla venditrice / al venditore, alla locatrice / al locatore o alla fornitrice / al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce, e
  - iv. i valori patrimoniali non sono collegati a un conto a margine o simile aperto in relazione a un acquisto o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario.
  - e. i valori patrimoniali a copertura dei costi in relazione a fattispecie di diritto civile o di diritto pubblico davanti a tribunali ordinari o tribunali arbitrali e a procedure di esecuzione forzata;
3. i valori patrimoniali sono registrati soltanto per la durata degli affari giuridici in corso di cui sopra e a cui gli stessi si riferiscono.

Con la firma del presente formulario, l'avvocata / l'avvocato o la notaia / il notaio autorizzata/o a esercitare in Svizzera ovvero l'azienda organizzata in forma societaria detenuta da avvocate/i, o notaie/notai autorizzati a esercitare in Svizzera conferma la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra; l'avvocata / l'avvocato o la notaia / il notaio autorizzata/o in Svizzera o l'azienda organizzata in forma societaria detenuta da avvocate/i, o notaie/notai autorizzati a esercitare in Svizzera si impegna altresì a informare di propria iniziativa e senza ulteriori solleciti l'istituto finanziario in merito a qualsivoglia mutamento delle circostanze.

Data:

Firma/e:

---

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

## S Fondazioni (e strutture analoghe)

Numero di conto / di deposito:

---

Controparte:

---

Eventuale rubrica:

---

---

In conformità all'art. 40 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27), con il presente documento la parte sottoscritta / le parti sottoscritte dichiara/dichiarano

- ☐ che è/sono titolare/i del potere di rappresentanza per la fondazione,  
oppure
- ☐ che è/sono titolare/i del potere di rappresentanza per una società sottostante alla fondazione,  
caratterizzata dai seguenti estremi:

Nome della fondazione:

---

Indirizzo effettivo della sede e Stato di domicilio:

---

In tale funzione comunica/comunicano alla banca al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni:

1. Indicazioni sulla fondazione (per le caratteristiche a) e b) si prega di barrare ciò che fa al caso):

a) Tipo di fondazione:

☐ Fondazione discrezionale o

☐ Fondazione non discrezionale

b) Revocabilità:

☐ Fondazione revocabile o

☐ Fondazione irrevocabile

2. Indicazioni sulla persona costituente / fondatrice (effettiva, non a titolo fiduciario)  
(singola/e persona/e o società):

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso  
di decesso avvenuto):

---

---

---

In caso di fondazione revocabile: la persona costituente / fondatrice ha il diritto di revocare la fondazione?

☐ Sì

☐ No

3. Se la fondazione è nata dalla riorganizzazione di una fondazione preesistente o da un accorpamento di fondazioni preesistenti (*merger*), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa la persona / le persone costituente/i / fondatrice/i (effettiva/e, non a titolo fiduciario) della/e fondazione/i precedente/i:

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso  
di decesso avvenuto):

---

---

---

#### 4. Indicazioni

- a) Sulla persona beneficiaria designata / sulle persone beneficiarie designate al momento della firma del presente formulario:

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

---

La persona beneficiaria / le persone beneficiarie ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

☐ Sì

☐ No

- b) Inoltre, indicazioni su determinate persone beneficiarie o, se non è stata designata una persona beneficiaria specifica / se non sono state designate persone beneficiarie specifiche, sul gruppo / sui gruppi di persone beneficiarie (ad es. discendenti della persona costituente / fondatrice) che risultano note al momento della firma del presente formulario:

---

---

5. Indicazioni su un'ulteriore persona / ulteriori persone che ha/hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione (ad es. membri del consiglio di fondazione), a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali o abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione delle persone beneficiarie:

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

---

In caso di fondazione revocabile: questa ulteriore persona ha / queste ulteriori persone hanno il diritto di revocare la fondazione?

☐ Sì

☐ No

La controparte si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

Data:

Firma/e:

---

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

## T Dichiarazione per *trust*

Numero di conto / di deposito:

---

Controparte:

---

Eventuale rubrica:

---

---

In conformità all'art. 41 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27), con il presente documento la parte sottoscritta dichiara / le parti sottoscritte dichiarano:

- ☐ che il/i *trustee* del seguente *trust* è/sono:

Nome del trust: \_\_\_\_\_

oppure

- ☐ che è titolare / che sono titolari del potere di rappresentanza per una società sottostante del seguente *trust*:

Nome del trust: \_\_\_\_\_

il cui/i cui *trustee(s)* con i seguenti dati è/sono:

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

---

Nazionalità:

---

In tale funzione comunica/comunicano alla banca al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni:

1. Indicazioni sul trust (per le caratteristiche a) e b) si prega di barrare la casella pertinente):

a) Tipologia di trust:

☐ Trust discrezionale o

☐ Trust non discrezionale

b) Revocabilità:

☐ Trust revocabile o

☐ Trust irrevocabile

2. Indicazioni sul *settlor* (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola/e persona/e o società):

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso  
di decesso avvenuto):

---

---

---

In caso di trust revocabile: il *settlor* ha il diritto di revocare il trust?

☐ Sì

☐ No

3. Se il trust è nato dalla riorganizzazione di un trust preesistente o da un accorpamento di trust preesistenti (*merger*), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i *settlor* (effettivo/i, non a titolo fiduciario) del/dei trust precedente/i

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso  
di decesso avvenuto):

---

---

---

#### 4. Indicazioni

- a) Sulla persona beneficiaria designata / sulle persone beneficiarie designate al momento della firma del presente formulario:

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

---

La persona beneficiaria ha / le persone beneficiarie hanno un diritto fisso a distribuzioni?

☐ Sì

☐ No

- b) Inoltre, indicazioni su determinate persone beneficiarie o, se non è stata designata una persona beneficiaria specifica / se non sono state designate persone beneficiarie specifiche, sul gruppo / sui gruppi di persone beneficiarie (ad es. discendenti del *settlor*) che risultano note al momento della firma del presente formulario:

---

---

#### 5. Indicazione concernenti il/i *protector* nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in relazione al trust (per trust revocabili), oppure che hanno il diritto di designare il *trustee* di un trust:

- a) Indicazioni sul/sui *protector*

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

Nazionalità:

---

---

In caso di trust revocabile: Il *protector* ha il diritto di revocare il trust?

☐ Sì

☐ No

b) Indicazioni su ulteriori persone

Nome/i, cognome/i / ragione sociale:

---

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede e Stato di domicilio:

---

Data di nascita:

---

Nazionalità:

---

In caso di *trust* revocabile: questa ulteriore persona ha / queste ulteriori persone hanno il diritto di revocare il trust?

☐ Sì

☐ No

La persona sottoscritta conferma di essere titolare / le persone sottoscritte confermano di essere titolari del diritto di procedere all'apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato, ovvero della sua società sottostante.

La controparte si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

Data:

---

Firma/e:

---

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

**L'Associazione svizzera  
dei banchieri**

Aeschenplatz 7

CH-4002 Basilea

[office@sba.ch](mailto:office@sba.ch)

[www.swissbanking.ch](http://www.swissbanking.ch)